



**Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**

## **CIRCOLARE**

**SERIE SECURITY**

**Data 7/10/2004**

**SEC-01**

**Oggetto: Qualificazione e formazione degli istruttori della sicurezza dell'Aviazione Civile.**

**1. PREMESSA**

Alcuni approfondimenti, resisi necessari dopo un primo periodo di applicazione sperimentale, hanno reso necessario apportare delle modifiche alla Circolare APT – 14 del 5 giugno 2003, di pari oggetto. Dette modifiche tengono conto della opportunità di avvicinare sempre più la figura dell'istruttore alla realtà del mondo aeroportuale e soprattutto renderlo parte attiva delle complesse vicende che ineriscono la sicurezza del trasporto aereo.

Con l'occasione, si rammenta che l'art.5 del Regolamento (CE) n.2320/2002, del 16 dicembre 2002, prevede che ogni Stato membro assicuri lo sviluppo e l'attuazione di un programma nazionale di formazione alla sicurezza dell'aviazione civile.

In particolare, i paragrafi 12.2.1 e 12.2.2 dell'Allegato al citato Regolamento prevedono i requisiti e le certificazioni che deve possedere il personale idoneo a svolgere i compiti di istruttore per la formazione alla sicurezza aerea.

Il Regolamento UE 622/2003, del 4 aprile 2003, ai punti 12.1 e 12.2 detta ulteriori specifiche in materia.

Tutti i corsi di formazione professionale degli istruttori possono essere organizzati solo dall'ENAC o da scuole certificate ed autorizzate dall'ENAC ed erogati da personale docente (istruttori) certificato dall'ENAC.

Nell'attesa che l'ENAC abbia organizzato la propria struttura per la certificazione ed autorizzazione delle scuole per la formazione in materia di sicurezza o una propria scuola, in via transitoria i corsi di formazione professionale possono essere organizzati ed erogati da istruttori certificati dall'ENAC, secondo le modalità di seguito riportate.

## 2. SCOPO

La presente circolare ha come obiettivo quello di assicurare che la formazione alla sicurezza di tutto il personale aeroportuale, di terra e di volo dei vettori aerei e degli altri soggetti che in base al Programma Nazionale di Sicurezza sono a ciò tenuti (es. Agenti Regolamentati, Agenti di Handling, ecc.) a seconda dei compiti assegnati, sia erogata da istruttori qualificati e certificati dall'ENAC.

## 3. ISTRUTTORI

Quanti intendono acquisire la certificazione di "istruttore per la formazione del personale di cui al punto 2), per le categorie qui di seguito elencate, debbono presentare domanda all'ENAC - Dipartimento Economia – Servizio Vigilanza, di Prevenzione di Polizia e Procedure Aeroportuali – Viale del Castro Pretorio, 118 – 00185 Roma, corredata della documentazione necessaria

### 3.1 Categorie di istruttori.

Gli istruttori possono essere certificati per la formazione di una o più delle seguenti categorie di personale:

- a) di compagnie aeree, di terra e/o di volo, compreso i Direttori della sicurezza dei vettori nazionali ed i referenti locali - Scheda PNS programma di sicurezza delle compagnie aeree;
- b) addetto ai controlli dei passeggeri e dei loro bagagli a mano e da stiva, con o senza l'utilizzo di apparecchiature, compreso i Direttori tecnici ed i Supervisori - Scheda n.1 e 2 del PNS;
- c) addetto ai controlli delle merci, della posta e del catering con o senza l'utilizzo di apparecchiature, compreso i Direttori tecnici, i Supervisori, i Responsabili nazionali per la sicurezza ed i Delegati locali - Scheda n.3 PNS;
- d) addetto ad uno o più servizi di cui all'art. 3 del DM 85/99 e non compresi nelle precedenti lettere;
- e) aeroportuale non ricompresso nelle precedenti categorie (ad es. personale delle società di gestione, delle società di handling, di quelle per la pulizia a bordo, ed altro personale avente accesso alle aree sterili).

### 3.2 Requisiti e modalità per la certificazione degli istruttori.

La certificazione di "istruttore" viene rilasciata dall'ENAC, previo esame del curriculum vitae e della documentazione presentata dal candidato, per la categoria di personale per la quale lo stesso effettua la richiesta e dimostra di aver maturato una specifica esperienza, da parte di un'apposita commissione nominata dal Capo del Dipartimento Economia, composta da un presidente (dirigente dell'ENAC) e da quattro membri (due funzionari dell'ENAC e due funzionari del Ministero dell'Interno), che siano esperti nel settore della security.

La valutazione potrà essere integrata da apposito colloquio.

Nel caso la richiesta riguardi la certificazione per la formazione di personale di volo delle compagnie di navigazione aerea, il candidato, oltre che dimostrare documentalmente la specifica professionalità acquisita nel settore, dovrà sostenere un apposito colloquio con la Commissione di cui alla alinea precedente, integrata da un ispettore di volo.

Detta certificazione può essere rilasciata a personale:

1. appartenente ad Enti di Stato (ENAC, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti):

- che abbia ricoperto documentabili posizioni di rilievo, con diretta gestione di incarichi di responsabilità nel settore della security del trasporto aereo, sia a livello centrale che periferico, in modo continuativo per almeno tre anni negli ultimi quattro, per l'applicazione del Programma nazionale di sicurezza od abbia partecipato all'elaborazione del predetto Programma nella sua totalità o per determinati settori;

oppure

- che su precisa disposizione dell'Amministrazione di appartenenza abbia svolto documentabili, specifici, compiti nell'applicazione del Programma nazionale di sicurezza a livello aeroportuale, nella sua totalità o per determinati settori, pur non ricoprendo posizioni di responsabilità, in maniera continuativa per almeno cinque anni, con un minimo di tre anni trascorsi nel settore di attività per il quale si intende formulare richiesta di istruttore qualificato, che abbia partecipato con esito positivo ad appositi corsi di security documentabili nel settore del trasporto aereo, erogati da Istituzioni internazionali (EASTI, OACI, IATA) o da scuole di Stato di Paesi appartenenti

all'Unione Europea, i cui programmi di formazione siano equivalenti a quelli previsti dalla normativa nazionale, e che sia a conoscenza del Programma Nazionale di Sicurezza accertata dall'ENAC a seguito di colloquio con la Commissione deputata alla valutazione dei titoli relativamente alla/e categoria/e di personale di cui al punto 3.1) della presente Circolare

2. appartenente a Società di Gestione Aeroportuale che espleta i controlli di sicurezza ai sensi del DM 85/99, che:
  - abbia ricoperto, in modo continuativo e documentabile, per almeno tre anni negli ultimi quattro, la funzione di direttore tecnico per l'organizzazione e l'applicazione delle schede del programma nazionale di sicurezza presso una società di gestione affidataria dei servizi di controllo di cui agli artt. 2 e 3 del DM 85/99;
  - abbia ricoperto documentabili posizioni di rilievo nell'organizzazione di società affidatarie dei servizi di controllo di sicurezza di cui agli artt. 2 e 3 del DM 85/99, in maniera continuativa per almeno cinque, con un minimo di tre anni trascorsi nel settore di attività per il quale si intende formulare richiesta di istruttore qualificato, e che abbia partecipato, con esito positivo, ad appositi, comprovabili, corsi di security nel settore del trasporto aereo erogati da organizzazioni nazionali od internazionali (EASTI, OACI, IATA) o da scuole di Stato di Paesi appartenenti all'Unione Europea, i cui programmi di formazione siano equivalenti a quelli previsti dalla normativa nazionale, e che sia a conoscenza del Programma Nazionale di Sicurezza accertata dall'ENAC a seguito di colloquio con la Commissione deputata alla valutazione dei titoli relativamente alla/e categoria/e di personale di cui al punto 3.1) della presente Circolare.
3. appartenente alle compagnie aeree;
  - che abbia ricoperto la posizione di responsabile della sicurezza della compagnia di appartenenza o di altra compagnia presso cui prestava servizio ed abbia partecipato all'elaborazione del Programma nazionale di sicurezza per almeno tre anni negli ultimi quattro;

- che su documentabile disposizione della compagnia di appartenenza o di altra compagnia presso cui presta o prestava servizio abbia ricoperto posizioni di rilievo nell'organizzazione della sicurezza aerea (security) della/e medesima/e in maniera continuativa per almeno cinque anni, con un minimo di tre anni trascorsi nel settore di attività per il quale si intende formulare richiesta di istruttore qualificato, che abbia partecipato ad appositi corsi di security, con esito positivo, anche questi documentabili, nel settore del trasporto aereo erogati da organizzazioni nazionali od internazionali (EASTI, OACI, IATA) o da scuole di Stato di Paesi appartenenti all'Unione Europea, i cui programmi di formazione siano equivalenti a quelli previsti dalla normativa nazionale, e che sia a conoscenza del Programma Nazionale di Sicurezza accertata dall'ENAC a seguito di colloquio con la Commissione deputata alla valutazione dei titoli relativamente alla/e categoria/e di personale di cui al punto 3.1) della presente Circolare.

4. appartenente a imprese di sicurezza che operano nel settore del trasporto aereo:

- che abbia ricoperto la posizione di responsabile della sicurezza ed abbia partecipato all'applicazione delle misure di sicurezza relative ai servizi di controllo di cui agli artt. 2 e 3 del DM 85/99, in modo continuativo negli ultimi cinque anni, con un minimo di tre anni trascorsi nel settore di attività per il quale si intende formulare richiesta di istruttore qualificato, e sia a conoscenza del Programma nazionale di sicurezza, accertata dall'ENAC mediante appropriato colloquio con la Commissione deputata alla valutazione dei titoli relativamente alla/e categoria/e di personale di cui al punto 3.1) della presente Circolare.

5. appartenente a scuole di formazione di sicurezza nel campo dell'aviazione civile;

- che abbia erogato corsi di formazione per il personale addetto ai servizi di controllo di sicurezza in modo continuativo negli ultimi cinque anni, con un minimo di tre trascorsi nel settore di attività per il quale si intende formulare richiesta di istruttore qualificato, e sia a conoscenza del Programma nazionale di sicurezza, accertata dall'ENAC mediante appropriato colloquio

con la Commissione deputata alla valutazione dei titoli relativamente alla/e categoria/e di personale di cui al punto 3.1) della presente Circolare.

La certificazione di istruttore può essere rilasciata a personale non più in servizio presso le entità sopra elencate (dal punto 1 al punto 5), per un tempo non superiore ad un anno, ma che sia stato dipendente presso una di esse ed abbia i requisiti per le singole provenienze.

### 3.3 Corsi di aggiornamento degli istruttori.

Gli istruttori certificati devono frequentare corsi di aggiornamento della durata di almeno otto ore, con cadenza biennale e quando vi siano modifiche sostanziali alle normative ed al Programma Nazionale di Sicurezza. Nell'attesa che l'ENAC abbia organizzato una propria scuola, in via transitoria, l'aggiornamento avverrà in via autonoma da parte degli istruttori, sulla base di programmi emanati dall'ENAC, e troverà completamento in un colloquio con la Commissione di cui al punto 3.2 .

## 4. FORMATORI

4.1 Per la formazione del personale, gli istruttori certificati possono anche avvalersi di formatori di sicurezza, purché questi ultimi abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- Abbiano ricoperto per almeno due anni una posizione qualificata nello specifico settore di attività di security, per il quale viene formulata richiesta, presso aziende di settore (società di gestione aeroportuale, compagnie aeree, ecc.) od Enti di Stato (ENAC, Ministero dell'Interno, Ministero Infrastrutture e Trasporti);
- abbiano ricoperto per almeno due anni una posizione qualificata in settore diverso di attività di security, per il quale viene formulata richiesta, presso aziende di settore (società di gestione aeroportuale, compagnie aeree, ecc.) od Enti di Stato (ENAC, Ministero dell'Interno, Ministero Infrastrutture e Trasporti); in tal caso dovranno frequentare un apposito corso di aggiornamento;
- abbiano maturato una esperienza di istruttore/formatore in altri settori dell'aviazione civile per almeno tre anni ed abbiano frequentato corsi di formazione di security dedicati della durata di almeno 80 ore, che vertano sui contenuti dei programmi di formazione del personale;

- 4.2 La formazione deve essere erogata dal formatore sotto il controllo degli istruttori e può essere erogata anche con l'utilizzo di programmi software dedicati, ove reperibili sul mercato ed approvati dall'ENAC, sentito il Ministero dell'Interno;
- 4.3 I formatori di sicurezza devono frequentare corsi di aggiornamento della durata di almeno otto ore, con cadenza annuale e quando vi siano modifiche sostanziali alle normative ed al Programma nazionale di sicurezza, erogati da istruttori certificati;
- 4.4 La documentazione dei corsi erogati per la sicurezza dai formatori delle aziende di cui al par. 4.1 e la frequenza a corsi di security nazionali od internazionali deve essere custodita dall'istruttore ed a richiesta esibita in caso di ispezione.

## 5. CERTIFICAZIONE DEI FORMATORI PER L'ESERCIZIO DI COMPITI DI ISTRUTTORE.

L'attestazione di istruttore certificato può essere rilasciata, previa presentazione di domanda ed accertamento delle capacità, ai formatori di sicurezza che abbiano svolto tale mansione per un periodo continuativo per almeno 5 anni.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria ad attestare l'attività di formazione svolta per ogni singola categoria di personale di cui al paragrafo 3.1.

Gli accertamenti sono condotti in accordo alle modalità riportate nel paragrafo 3.2.

## 6. PROGRAMMI DI FORMAZIONE

Per l'erogazione dei corsi di formazione gli istruttori certificati ed i formatori devono presentare ad ENAC, per la preventiva approvazione, apposito programma (anche informatizzato) rispondente ai requisiti stabiliti dall'ENAC e dal PNS.

## 7. NORME TRANSITORIE

- 7.1 Restano valide le certificazioni concesse prima della entrata in vigore della presente Circolare in funzione della precedente normativa.
- 7.2 Gli istruttori ed i formatori effettueranno l'aggiornamento nei tempi previsti dalla presente disposizione.
- 7.3 Gli istruttori che hanno conseguito precedentemente all'entrata in vigore della presente circolare la certificazione per l'addestramento al personale delle

compagnie aeree, qualora intendano esplicare tale attività per il personale di volo dovranno, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente normativa, sostenere un apposito colloquio con la Commissione di cui al punto 3.2 integrata da un ispettore di volo.

#### 8. DECORRENZA

La presente circolare entra in vigore dalla data di emissione. Essa annulla e sostituisce la circolare APT-14 del 5 giugno 2003.

Il Direttore Generale  
Com.te Silvano Manera